



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO SAN GIORGIO

Sezione Tecnico/Amministrativa-Operativa
Viale della Vittoria n° 158 – Tel/Fax 0734-676304
P.E.I: ucportosangiorgio@mit.gov.it - P.E.C: cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

**“Regata Nazionale, classe 2.4mR – Trofeo Sandro Ricci –
Trofeo Rotary di Fermo – Memorial Francesco Raccamadoro
Ramelli – Coppa Marina di Porto San Giorgio”**

Località: Litorale del comune di Porto San Giorgio (FM)
Data: sabato 6 luglio 2024 e domenica 7 luglio 2024
Organizzatore: A.S.D. “Liberi nel Vento” - Porto San Giorgio (FM)
Recapito telefonico: 333.6703976

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto San Giorgio:

- VISTO** il programma delle regate veliche per l’anno 2024, comunicato con nota assunta in data 18 marzo 2024 al prot. n. 2572 di questa Autorità Marittima, comunicato dal Sig. MALAVOLTA Daniele, in qualità di Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “*Liberi nel Vento*” di Porto San Giorgio;
- VISTA** l’istanza s.n. datata 3 giugno 2024, pervenuta in pari data ed assunta al protocollo n. 5124, con la quale il Sig. MALAVOLTA Daniele, in qualità di Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “*Liberi nel Vento*” di Porto San Giorgio, d’ora in avanti denominato “*Organizzatore*”, ha richiesto l’emissione di specifica Ordinanza per lo svolgimento in sicurezza della regata velica per i giorni sabato 6 luglio 2024 e domenica 7 luglio 2024;
- VISTA** l’autorizzazione n. 764/2024 rilasciata in data 2 maggio 2024, dal Comune di Porto San Giorgio – Servizio Demanio e Patrimonio e Mercato Ittico, pervenuta in data 2 maggio 2024 ed assunta in pari data al prot. n. 3959 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (*Colreg '72*), resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 9, datata 26 aprile 2022, sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 25, datata 15 maggio 2024, afferente la sicurezza della balneazione nell’ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio;

- VISTO** l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 171, datato 18 luglio 2005, cd. "*Codice della Nautica da diporto*";
- VISTO** l'art. 59 del Decreto Ministeriale n. 146, datato 29 luglio 2008, cd. "*Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto*";
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione,

RENDE NOTO

che **nelle giornate di sabato 6 luglio 2024 e domenica 7 luglio 2024, dalle ore 10:00 e fino alle ore 18:30**, il tratto di mare antistante il litorale del comune di Porto San Giorgio (FM) sarà interessato dalla "*Regata Nazionale, classe 2.4mR – Trofeo Sandro Ricci – Trofeo Rotary di Fermo – Memorial Francesco Raccamadoro Ramelli – Coppa Marina di Porto San Giorgio*", organizzata dall'A.S.D. "*Liberi nel Vento*" di Porto San Giorgio, alla quale parteciperanno unità che opereranno all'interno del campo di gara individuato da un'area circolare, avente centro il punto di coordinate geografiche **Lat. 43° 11' 18" N - Long. 013° 49' 39" E (DATUM WGS '84)**, avente raggio di **0,85** miglia nautiche, come da planimetria allegata alla presente ordinanza (**Allegato n. 1**).

ORDINA

Articolo 1

Interdizione del campo di gara

Nel tratto di mare, in premessa citato e, secondo le tempistiche riportate nel Rende Noto di cui sopra, è vietato:

- a) navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità, sia da diporto che ad uso professionale, ad eccezione delle unità partecipanti alla gara;
- b) praticare la balneazione;
- c) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- d) svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Articolo 2

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- a) le unità ed il personale facenti capo all'organizzazione, partecipanti alla manifestazione ed operanti in servizio di assistenza;
- b) le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché unità militari in genere, in ragione del loro ufficio/servizio;
- c) le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area d'interesse, per le finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare e garantire un idoneo collegamento, con questa Autorità Marittima, tramite il recapito telefonico al numero 1530 e/o via VHF (canale 16) per le situazioni di emergenza.

Articolo 3

Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Le unità in navigazione, a distanza inferiore a 300 mt. dal limite del campo di gara, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione dei partecipanti alla manifestazione e, in considerazione della loro tipologia, valutare l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4

Competenze dell'organizzatore

4.1 Conferma dell'evento.

L'organizzatore deve inviare all'Autorità Marittima, tramite posta elettronica/fax (P.E.I.: ucportosangiorgio@mit.gov.it - P.E.C: cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it – 0734/676304), una dichiarazione di conferma dello svolgimento della manifestazione, **con preavviso non inferiore alle 24 ore** rispetto alla data prevista per l'effettuazione della manifestazione.

Nella citata comunicazione dovrà essere indicato:

- il numero delle unità partecipanti;
- i canali VHF/FM utilizzati per le comunicazioni tra le unità appoggio e con la Sala Operativa dell'Autorità Marittima (ad eccezione dei canali 16 - 12);
- il nominativo delle unità facenti parte dell'organizzazione di gara;
- il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile delle attività di appoggio in mare ai partecipanti, facente capo all'organizzatore che, per la durata dell'evento, dovrà assicurare i contatti con la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo, utilizzando, oltre che l'apparato VHF/FM, anche i seguenti recapiti: numero d'emergenza 1530 (per i soli casi d'emergenza) - tel. 0734/676304;

4.2 Comunicazioni di inizio e conclusione dell'evento – Comunicazioni di emergenza.

L'organizzatore deve inviare alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo, una comunicazione di inizio dell'evento tramite VHF/FM, telefono o altro mezzo che ne assicuri la ricezione (P.E.I.: ucportosangiorgio@mit.gov.it – P.E.C: cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it - 0734/676304).

Analoga comunicazione deve essere inoltrata alla conclusione (che deve coincidere con il rientro in porto di tutti i partecipanti e delle unità in assistenza).

Il mancato invio della comunicazione di conferma comporta la decadenza della validità del presente provvedimento.

L'organizzatore ha l'obbligo di informare immediatamente la Sala Operativa della Capitaneria di Porto del verificarsi di una situazione di emergenza.

4.3 Verifiche preliminari sulle unità partecipanti.

Ferme restando le deroghe previste dalla normativa vigente in tema di competizioni sportive, l'organizzatore ammette a partecipare all'evento esclusivamente unità conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dalle competenti federazioni di appartenenza, regolarmente armate ed equipaggiate, in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza in base alla navigazione effettivamente svolta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 171/2005 e del Regolamento di attuazione n. 146/2008.

4.4 Verifica della permanenza di favorevoli condizioni meteomarine.

L'organizzatore deve accertare che le condizioni meteo marine siano tali da consentire l'effettuazione in piena sicurezza della manifestazione, per tutta la durata dell'evento, provvedendo alla sospensione della stessa, qualora ritenuto opportuno, sulla base della buona perizia marinaresca ed in considerazione della tipologia delle unità partecipanti, nonché del mutamento delle condizioni meteo marine.

4.5 Servizio di assistenza e vigilanza in mare ed a terra – Operatività dei mezzi di appoggio.

L'organizzatore deve assicurare, per l'intera durata dell'evento, un servizio di assistenza ai partecipanti e vigilanza durante il percorso, con l'impiego di unità a ciò destinate in via esclusiva, nel numero e del tipo indicato dalle competenti Federazioni di appartenenza e comunque idoneo, in base alle caratteristiche della manifestazione, a fronteggiare le necessità sulla base del prudente apprezzamento dell'organizzatore.

A bordo di almeno un'unità di assistenza dovrà essere presente un medico in caso di urgente necessità (oneri a carico dell'organizzazione). Analogo servizio di assistenza deve essere assicurato dall'organizzatore a terra con l'apprestamento di una postazione sanitaria, con autoambulanza e medico.

Le unità in servizio di assistenza/vigilanza devono:

- essere munite di apparato VHF/FM, ovvero di altro sistema di comunicazione in grado di assicurare, in ogni caso, l'immediato contatto con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto;
- inalberare la bandiera "A" del codice internazionale dei segnali e, qualora non potendolo fare, almeno il guidone di appartenenza, al fine di risultare immediatamente individuabili.

Qualora, per il peggioramento delle condizioni meteomarine, avarie o in dipendenza di qualunque altra causa, dovesse risultare limitata l'operatività delle unità appoggio - per numero complessivo o capacità di tenuta del mare - l'organizzatore deve sospendere l'evento senza ritardo, disponendo l'immediato rientro in porto dei partecipanti.

Articolo 5 Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni

L'organizzatore, a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima

da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 4.

Articolo 6 Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno:

- a) **se alla condotta di unità da diporto**, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005 – *“Codice della Nautica da Diporto”* - e successive modifiche ed integrazioni;
- b) **negli altri casi**, nell'illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 o 1174 del *“Codice della Navigazione”* o, ricorrendone i presupposti, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del *“Codice della Navigazione”*.

Gli stessi saranno ritenuti responsabili dei danni derivati a persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/porto-san-giorgio/Pages/ordinanze.aspx, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Porto San Giorgio, data del protocollo

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo PICONE



**COORDINATE GEOGRAFICHE
(DATUM WGS '84)**

- Centro: **Lat. 43° 11' 18'' N - Long. 013° 49' 39'' E.**